

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa
Dott. Elena Melandri
Dott. Paola Belelli

Dott. Pierpaolo Arxarello
Dott. Monica Cesari
Rag. Elisabetta Colombarini

Bologna, 9 novembre 2015

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

Acconti d'imposta scadenti il 30 novembre 2015

Il prossimo **lunedì 30 novembre** scade il termine per versare il **2° acconto delle imposte** IRPEF, IRES, IRAP e CONTRIBUTO INPS 23,5% (o 27,72%) per i professionisti senza cassa, dovuti per l'anno 2015. Inoltre scade il secondo acconto dell'imposta sostitutiva per i contribuenti minimi e quella sugli affitti (c.d. **cedolare secca**) nonché la seconda rata dei **contributi** a percentuale dovuti da artigiani e commercianti.

Finalmente hanno un po' unificato le percentuali per cui sappiamo che, ancor prima di chiudere l'anno, vogliono il 100% delle imposte dovute per l'anno precedente.

Come al solito il calcolo dell'acconto imposte può essere effettuato con due diversi metodi:

1 - il **metodo storico**, consistente nel versare il **100%** di **Irpef, Ires ed Irap** delle imposte dovute per l'anno precedente;

2 - il **metodo previsionale**, che si utilizza quando si prevede per il 2015 un reddito notevolmente inferiore a quello 2014, consistente nel versare le stesse percentuali sopra indicate calcolate però sulle imposte previste per l'anno in corso. Con il metodo previsionale l'acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito/valore della produzione che si presume di conseguire nel 2015. Tener presente che col metodo previsionale i calcoli ACE vanno effettuati con l'aliquota del 4%. La scelta di utilizzare tale metodo va valutata attentamente in considerazione del fatto che, qualora la previsione risultasse errata, l'Ufficio applicherà la sanzione per insufficiente versamento, pari al 30% (10% se si paga al ricevimento dell'avviso bonario), salvo una mitigazione al 3,75% in caso di regolarizzazione spontanea tramite il ravvedimento operoso.

Importante: il metodo previsionale quest'anno è vantaggioso per determinare gli acconti IRAP dato che per la prima volta tutto il costo del lavoro a tempo indeterminato è escluso dalla base imponibile Irap.

Possiamo adottare metodi diversi per imposte diverse, ad es. un metodo per l'Ires e un altro per l'Irap. Per esperienza possiamo dirvi che in generale conviene il metodo storico, che non fa incorrere in sanzioni per insufficiente versamento, a meno che il reddito previsionale 2015 non sia di molto inferiore a quello 2014. **Lo Studio provvede a calcolare gli acconti con il metodo storico**, salvo diversa indicazione.

Tenuto conto di tutto ciò gli acconti delle imposte, che vanno **arrotondati al centesimo di euro**, vanno calcolati nelle seguenti misure:

PERSONE FISICHE	ACCONTO IRPEF 100%
	ACCONTO IRAP 100%

SOCIETA' DI PERSONE (Snc, Sas, Studi associati, Società semplici)	ACCONTO IRAP 100%
--	--------------------------

SOCIETA' DI CAPITALI (Srl, Spa, Sapa, Coop) ed Enti (Consorti, Fondazioni, Associazioni):	ACCONTO IRES 100%
	ACCONTO IRAP 100%

Nel caso in cui a giugno/luglio sia stato versato il primo acconto del 40%, a novembre bisogna versare la differenza.

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Resta confermato l'80% per il contributo Inps 22% / 27,72% dei professionisti sprovvisti di Cassa, da versare quanto al 40% a giugno e quanto al 40% a novembre.

Vi ricordiamo che il **2° acconto delle imposte non e' rateizzabile**.



**Vi informiamo che presso lo Studio potrete ritirare, in prossimità della scadenza, le deleghe compilate modello F24 per il pagamento degli acconti. Fate attenzione alle modalità di pagamento degli F24.
Possiamo anche inviarvele più comodamente a mezzo e-mail in formato .pdf**

CASI PARTICOLARI ED AVVERTENZE

Per i contribuenti deceduti nel corso del 2015 entro il 30.11, gli eredi non devono versare l'acconto.

Coloro i quali hanno presentato il mod. 730 non devono fare nulla in quanto gli acconti, se dovuti, sono automaticamente trattenuti dal datore di lavoro in busta paga o dall'ente che eroga la pensione.

Si rammenta che in certune Regioni con disavanzo sanitario l'aliquota IRAP, normalmente pari al 3,9%, è maggiorata.

Coloro che hanno pagato il contributo di solidarietà 3% sui redditi eccedenti € 300.000 non devono versare acconti relativamente a detto contributo.

Scelta/cessazione della "cedolare secca" a partire dal 2015

Le persone fisiche che hanno scelto di assoggettare dal 2015 il reddito degli immobili abitativi locati alla c.d. "cedolare secca" possono rideterminare in diminuzione l'acconto IRPEF considerando che il reddito fondiario di detti immobili non sarà assoggettato ad IRPEF. Tali soggetti pertanto, per detti immobili, non devono versare l'acconto 2015 per la cedolare secca e possono ricalcolare l'acconto IRPEF 2015 utilizzando il metodo previsionale.

Analogamente, se dal 2015 per taluni immobili si e' abbandonata la cedolare secca optando per l'ordinaria tassazione Irpef, non si deve tener conto del reddito di questi immobili per determinare l'acconto Irpef e si puo' utilizzare il metodo previsionale per ridurre l'importo dell'acconto per la cedolare secca.

Obbligo di ricalcolo dell'acconto per le società in perdita sistematica/di comodo

Le società di comodo, comprese quelle in perdita sistematica per un quinquennio, considerate non operative, sono tenute a calcolare l'acconto 2015 assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. È quindi necessario determinare l'imposta risultante dall'adeguamento al reddito minimo e dall'applicazione dell'aliquota IRES nella misura maggiorata del 27,5% + 10,5% (codice tributo 2019).

Obbligo di ricalcolo dell'acconto

La Finanziaria 2013 ha previsto un'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario dei terreni a decorrere dal 2013, nelle seguenti misure:

- **15%** per il 2013 e **2014** (5% per coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola);
- **30% per il 2015** (10% per coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola);
- **7%** dal 2016.

Ai fini dell'**acconto IRPEF 2015** va applicata l'**ulteriore rivalutazione prevista per tale anno**. Per calcolare l'acconto IRPEF 2015, quindi, il reddito 2014 dei terreni **va ricalcolato applicando il 30%** (o **10%** per coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola) anziché il 15% (o 5% per coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola).

Contribuenti minimi 2014 e 2015

Devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5% con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF.

Contribuenti minimi 2014 ma ordinari nel 2015

Versano l'acconto 2015 dell'imposta sostitutiva (codice tributo 1793) e indicheranno quanto versato nel quadro RN del mod. UNICO 2016 PF.

Nuovi forfettari dal 2015

Non sono tenuti a versare acconti.

ACCONTI DELLE PERSONE FISICHE

2° ACCONTO IRPEF (codice tributo **4034** - anno 2015)

L'importo da prendere in considerazione e' quello risultante dal Mod. Unico 2015 al rigo "RN 34 - Differenza"; l'acconto sarà quindi pari al **100%** di tale importo e va versato solo se tale rigo e' superiore a euro 52.

Dall'importo così ottenuto si detraggono l'eventuale primo acconto del 40% pagato a giugno-luglio 2015, a valere per l'anno 2015, e l'eventuale credito 2014 non chiesto a rimborso di cui al rigo RX1 ultima colonna.

L'Addizionale regionale all'Irpef non prevede acconti, quella comunale prevede che si versi solo il 1° acconto.

2° ACCONTO CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI ABITATIVI (codice tributo **1841** - anno 2015)

L'acconto e' pari al **95%**. A giugno-luglio 2015 abbiamo pagato il 1° acconto nella misura del 40% del 95% del rigo RB11campo 3. Il secondo acconto e' pari al 95% di tale rigo, detratto quanto pagato a giugno-luglio.

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Ricordiamo che i contribuenti che applicano la cedolare secca su contratti a canone concordato, dal 2014 applicano la aliquota del 10% (D.L. n.102/13).

Importante: portare allo Studio tutte le fotocopie dei contratti di locazione e delle cessazioni avvenuti nel 2015.

2° ACCONTO IRAP (codice tributo 3813 - anno 2015)

Professionisti e ditte individuali soggetti all'Irap devono versare il secondo acconto la cui base imponibile è già stata indicata nel quadro IR del Modello IRAP 2015. L'importo da versare è costituito dal **100%** del Rigo IR21 "Totale Imposta". Dall'importo così ottenuto si detraggono l'eventuale primo acconto del 40% pagato a giugno-luglio 2015, a valere per l'anno 2015, e l'eventuale credito 2014 non chiesto a rimborso di cui al rigo IR30.

Anche in questo caso l'acconto non è dovuto se il rigo IR21 non supera euro 52.

Per il versamento dell'IRAP, in sede di compilazione del mod. F24 va indicato, come di consueto, anche il codice della Regione o della Provincia autonoma beneficiaria del tributo.

2° ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Il codice tributo è **1794 anno 2015**. I nuovi contribuenti minimi sono tenuti al versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva risultante dal quadro LM, rigo **LM14** "Differenza", che col metodo storico ha le medesime regole degli acconti Irpef, eventualmente scomputando il credito del rigo LM19. Nel caso in cui il contribuente minimo possieda anche altri redditi (es.: affitti da fabbricati, ecc.) occorrerà per essi versare gli acconti Irpef, se dovuti, secondo le normali regole.

2° ACCONTO CONTRIBUTO INPS 23,5% / 27,72% PROFESSIONISTI (Mod. F24 - Sezione Inps)

I professionisti non iscritti ad Albi Professionali ed in possesso o meno di Partita Iva, devono versare il secondo acconto del contributo previdenziale Inps Gestione separata **23,5%** (se iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria) o **27,72%** (se non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria) fino ad un massimale di **100.324** euro.

La base imponibile su cui calcolare l'acconto è costituita dal reddito professionale del 2014: si calcola il 23,5%/27,72% del reddito (rigo RE 25 oppure rigo LM6 del Mod. Unico 2015) e si versa il secondo acconto pari al 40%, uguale a quello versato a giugno-luglio.

Si utilizza il **modello F24**: codice Inps Bologna 1300, causale **P10** (nel caso di iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatorie o di pensione diretta o indiretta) o causale **PXX** (nel caso di non iscrizione ad altre forme obbligatorie di previdenza), periodo 1/2015 - 12/2015. Oltre euro 100.324 di imponibile il contributo Inps non è più dovuto.

E' ammesso il calcolo secondo il metodo previsionale.

2° ACCONTO CONTRIBUTI VARIABILI INPS ARTIGIANI E COMMERCANTI

Vi ricordiamo che artigiani e commercianti già pagano in 4 rate i contributi Inps fissi dovuti sul reddito minimo prefissato dall'Inps per l'anno 2015 in € 15.548. L'aliquota contributiva sul minimale è pari al 22,65% per gli artigiani, al 22,74% per i commercianti, oltre al contributo di maternità di 7,44 euro.

Sul reddito d'impresa che supera € 15.548 e fino all'importo di € 46.123 e' dovuto analogo contributo, sull'eventuale supero fino al massimale contributivo di € 76.872 (100.324 per gli iscritti post 1.1.1996) il contributo aumenta di 1 punto, e cioè e' pari al 23,65% (23,74% se commercianti). A giugno 2014 si sono già effettuati i calcoli e si e' pagato il 50% di tale contributo variabile, a novembre occorre pagare l'ulteriore 50%.

L'INPS già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, poiché gli stessi sono a disposizione dei contribuenti mediante l'opzione "**Dati del mod. F24**" presente nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.

Tale opzione consente anche di visualizzare e stampare il modello per effettuare il pagamento.

2° ACCONTO IVIE (Immobili all'estero cod. tributo 4045) E IVAFE (Attività finanziarie all'estero cod. tributo 4048)

L'acconto e' pari al 100%. Se l'importo dei righi RW7 e RW6 dell'ultima Dichiarazione non superava € 52 non e' dovuto alcun acconto, se lo superava ma era inferiore a € 258 si paga un unico acconto entro il 30.11.2015, se superava quest'ultima cifra si e' pagato a giugno il 1° acconto del 40% e ora si paga il 2° acconto del 60%.

ACCONTI SOCIETÀ DI PERSONE (S.n.c., S.a.s., S.d.f. e Studi associati)

Le società di persone devono versare solamente il 2° acconto dell'IRAP (codice **3813** - anno 2015 pari al 100% dell'importo di rigo IR21 del Mod. IRAP 2015 Società di persone. Dall'importo così ottenuto si detraggono l'eventuale primo acconto del 40% pagato a giugno-luglio 2015, a valere per l'anno 2015, e l'eventuale credito 2014 non chiesto a rimborso di cui al rigo IR30. L'acconto non è dovuto se il rigo IR21 non supera euro 52.

ACCONTI SOCIETÀ DI CAPITALI (S.r.l., S.p.a., ecc.)

L'acconto IRES (codice **2002** - anno 2015) e' pari al **100 %** dell'imposta risultante dal Mod. Unico 2015 Società di capitali quadro RN rigo 17, sempre che l'importo di tale rigo superi euro 20.

Anche in questo caso occorre scomputare l'eventuale acconto del 40% pagato a giugno-luglio 2015 e l'eventuale credito Ires 2014 non richiesto a rimborso indicato nel quadro RX al rigo RX1 quarta colonna.

L'acconto IRAP (codice **3813** - anno 2015) deve essere calcolato sulla base imponibile che è già stata indicata nel quadro IR del Mod. IRAP 2015 Società di capitali. L'importo da versare è costituito dal **100 %** del Rigo IR21, sempre

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

che l'importo di tale rigo superi euro 20. Dall'importo così ottenuto si detraggono l'eventuale 1° acconto del 40% pagato a giugno-luglio 2015, a valere per l'anno 2015, e l'eventuale credito 2014 non chiesto a rimborso di cui al rigo IR30.

ACCONTI ENTI NON COMMERCIALI

L'acconto IRES (codice **2002** - anno 2015) e' pari al **100 %** dell'imposta risultante dal Mod. Unico 2015 Enti non commerciali, quadro RN28, sempre che l'importo di tale rigo superi euro 20.

Anche in questo caso occorre scomputare gli eventuali acconti del 40% pagati a luglio-agosto 2015 e l'eventuale credito Ires 2014 non richiesto a rimborso indicato nel quadro RX al rigo RX1 ultima colonna.

L'acconto IRAP (codice **3813** - anno 2015) deve essere calcolato sulla base imponibile che è già stata indicata nel quadro IR del modello IRAP 2015. L'importo da versare è costituito dal **100 %** del Rigo IR21, sempre che l'importo di tale rigo superi euro 20. Dall'importo così ottenuto si detraggono l'eventuale primo acconto del 40% pagato a giugno-luglio 2015, a valere per l'anno 2015, e l'eventuale credito 2014 non chiesto a rimborso di cui al rigo IR30.

COMPENSAZIONI

Stiamo attenti a questo percorso denso di insidie e trabocchetti.

Precisiamo che le compensazioni possono essere **verticali** (compensazione di un credito Irpef con un debito Irpef), oppure **orizzontali** (compensazione di un credito Irpef con un debito per un'altra imposta, ad es. l'Irap)

Intanto vi ricordiamo che c'è il divieto di usufruire della compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti della medesima natura, scaduti e iscritti a ruolo, di ammontare superiore a Euro 1.500.

Cio' premesso, tutti i contribuenti, titolari e non di partita Iva, possono effettuare compensazioni anche tra crediti e debiti di imposte diverse, con il limite massimo, per l'anno 2015, di euro 700.000 (senza considerare le compensazioni verticali). Per certi subappaltatori edili il limite e' di 1 milione di euro. Attenzione a non utilizzarli due volte: alcuni crediti potrebbero già essere stati utilizzati per il primo acconto 2015, o per le liquidazioni periodiche dell'Iva, o per compensare ritenute o altre imposte e contributi dovuti nel corso dell'anno. Vi raccomandiamo di fare uno specchio riassuntivo annuale delle compensazioni effettuate.

Ma la liberta' di compensare si ferma all'importo di € 15.000: oltre tale cifra occorre il **Visto di conformita'** di un professionista.

Non e' finita: la compensazione va resa palese al Fisco tramite F24, che e' sottoposto ai vincoli di presentazione già descritti nella nostra Circolare del 15.9.2014 e che vi riportiamo qui sotto.

N.B. Se per effetto delle compensazioni effettuate nessun versamento si rende dovuto, **è comunque necessario presentare il Mod. F24 con saldo zero** al fine di rendere palese ai vari Enti quali compensazioni si sono fatte.

VERSAMENTI: Ripasso della normativa

Per i versamenti e' bene ripassare la Circolare inviata il 15.9.2014.

Le società ed i soggetti titolari di Partita Iva devono effettuare i **versamenti esclusivamente con modalità telematiche** (home banking, Entratel o Fiscoonline), le persone fisiche non aventi Partita Iva devono fare attenzione perché non sempre possono portare in Banca l'F24 cartaceo.

Vi riepiloghiamo sinteticamente la nuova normativa entrata in vigore l'1.10.2014:

1) F24 per privati o Enti non commerciali senza Partita Iva

CASISTICA	MODO PAGAMENTO	NOTE
Se devono pagare somme = o < € 1.000 senza compensazioni	F24 cartaceo in Banca/Posta pagando in contanti, assegni o carta di credito o addebito in c/c o tramite Home Banking	Pare possibile, se superiore a € 1.000 (es.: € 1.500), fare due F24, ad es. uno di € 800 e uno di € 700.
Se devono pagare: - somme superiori a € 1.000 senza compensazioni o - qualunque somma ma contenente una compensazione (purche' l'F24 non sia a saldo zero)	Possono pagare utilizzando: - Entratel o - FiscoOnline o - Home Banking o - Tramite intermediario (Studio) con addebito sul proprio c/c	E' ancora possibile pagare tramite home banking. Attenzione: occorre coincidenza tra contribuente e titolare del c/c, per cui, ad es., il padre non puo' pagare l'F24 del figlio addebitandolo sul c/c del padre, il c/c deve essere almeno cointestato anche al figlio.
Se devono pagare un F24 con compensazione a saldo zero	Devono pagare utilizzando: - Entratel o - FiscoOnline o - Tramite intermediario (Studio) con addebito sul proprio c/c	Non e' piu' possibile pagare tramite home banking

2) F24 di contribuenti con Partita Iva

CASISTICA	MODO PAGAMENTO	NOTE
Se devono pagare somme anche in compensazione, purché non contengano compensazioni di crediti IVA, annuali o trimestrali, superiori a € 5.000 (nell'anno e non nel singolo F24)	Devono pagare utilizzando: <ul style="list-style-type: none">- Entratel (obbligatorio se ha + di 20 dipendenti) o- FiscoOnLine o- Home Banking o- Tramite intermediario (Studio) con addebito sul proprio c/c	E' ancora possibile pagare tramite home banking.
Quando l' F24 ha saldo zero ovvero contiene una compensazione di un credito IVA > € 5.000 nell'anno.	Devono pagare utilizzando: <ul style="list-style-type: none">- Entratel (obbligatorio se ha + di 20 dipendenti) o- FiscoOnLine o- Tramite intermediario (Studio) con addebito sul proprio c/c	Non e' possibile pagare tramite home banking

AVVERTENZE

- 1) Se si è versato tardivamente il primo acconto, maggiorando l'importo da versare degli interessi dello 0.4%, per calcolare il secondo acconto si deve detrarre dall'importo complessivamente dovuto l'importo del primo acconto **al netto** della maggiorazione per gli interessi.
- 2) Analogamente chi ha versato le imposte rateizzando il proprio debito deve scomputare dall'importo dovuto quanto pagato come 1° acconto ma senza tener conto degli interessi relativi alla rateizzazione.

Ravvedimento operoso

Il mancato o insufficiente versamento delle imposte può essere sanato con il ravvedimento operoso, anche parziale, versando la seguente sanzione ridotta:

dallo 0,2% al 2,8%	se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza , tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%
3%	se il pagamento è eseguito tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza
3,75%	se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione (30 settembre 2016)

In sede di ravvedimento, oltre al versamento dell'importo dovuto e della sanzione, vanno corrisposti anche gli interessi dell'**1% annuo**.

Sul tema delle sanzioni vi anticipiamo che la **Finanziaria 2016**, peraltro non ancora approvata, prevede la **riduzione dal 30% al 15%** della sanzione prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni. Ciò si riflette, in applicazione del favor rei, anche sulle violazioni commesse prima di tale data e di conseguenza sulla possibilità di regolarizzare dall'1.1.2016 al 28.2.2016 l'omesso / insufficiente versamento degli acconti con un minor onere (dal 3,33% all'1,67%).

IMU - TASI : saldo 2015 – Scadenza 16/12/2015

Le complicazioni di queste imposte, battezzate le piu' odiate dagli italiani, sono note a tutti, dopo che si e' lasciata liberta' ai Comuni di legiferare in proposito. Infatti e' arduo il compito di verificare ogni delibera comunale per conoscere le aliquote e le casistiche degli oltre 8.000 Comuni italiani, soprattutto se cambiano continuamente.

Hanno promesso che nel 2016 le cose si semplificheranno, scettici staremo a vedere.

Ricordiamo che, in generale, l'IMU colpisce tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale, la TASI colpisce anche l'abitazione principale ed i Comuni sono liberi di addossarne una parte all'inquilino, che raramente paga.

Non confondiamoci poi con la TARI, che e' la Tassa rifiuti che arriva normalmente a casa, ne' con la IUC, che e' la somma dei tre balzelli comunali.

Il termine per pagare il saldo 2015 dell'IMU e' il **16 dicembre 2015**. Nel mese di giugno si e' pagato il 1° acconto IMU e, ma non per tutti i Comuni, quello TASI; a ottobre in certi Comuni si e' pagato il 1° acconto TASI.

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

A dicembre si deve pagare il saldo IMU e quello TASI, pari alla differenza tra quanto complessivamente dovuto e quanto pagato a giugno/ottobre. Ma era troppo semplice lasciare le cose come sono: la maggior parte dei Comuni ha modificato le aliquote per cui occorrerà scartabellare un'altra volta le delibere di tutti i Comuni.

Il versamento minimo generalmente è di euro 12 per ogni singola categoria di immobili, ma è bene interpellare il Comune perché la sua delibera potrebbe aver disposto diversamente. Gli importi da indicare non vanno arrotondati se si utilizza il bollettino postale, vanno arrotondati se si utilizza la delega F24.

Versamenti Imu

L'Imu viene integralmente versata a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola IMU dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

Per l'Imu, mentre l'acconto risultava dovuto sulle aliquote del 2014, il conguaglio a saldo viene determinato sulla base delle aliquote 2015, se approvate entro il termine dello scorso 28 ottobre; in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulle aliquote 2014.

L'IMU può essere versata sia attraverso il bollettino postale, sia utilizzando il modello F24.

Versamenti Tasi

Il 16 dicembre scade il termine anche per il versamento del conguaglio Tasi relativo all'anno 2015.

Come per l'Imu, anche la Tasi può essere versata sia attraverso il bollettino postale sia utilizzando il modello F24.

Casi particolari

terreni collinari/montani ; sono in generale esenti da IMU; per calcolare l'imposta dovuta su di un terreno bisogna prendere il reddito dominicale, rivalutarlo del 25%, moltiplicarlo per 135 e al risultato applicare l'aliquota IMU deliberata dal Comune.

Riduzioni IMU: è prevista la riduzione del 50% per i fabbricati storici e per quelli inagibili.

Nel caso di **leasing immobiliare** obbligato all'IMU fin da subito e' il locatario/utilizzatore.

Per le aree fabbricabili il valore da assumere come base imponibile è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di riferimento. I Comuni solitamente sono attrezzati per fornire questo dato.

Chi possiede immobili in **Comuni diversi da Bologna** deve farci pervenire la relativa **delibera comunale** completa perché purtroppo ogni Comune ha deliberato non solo sue aliquote, ma sue detrazioni, suoi moduli di dichiarazione e sue casistiche. In mancanza non possiamo garantire l'esattezza dei calcoli perché siamo costretti a prelevare le delibere da Internet, ma non ci sono tutte e spesso sono sintetiche se non lacunose.

Per effettuare i conteggi sono indispensabili i rogiti di acquisto e/o di vendita del 2015. Inoltre occorrono:

- visure catastali aggiornate;
- eventuali notifiche di variazioni di rendita o avvisi di accertamento ricevuti;
- eventuali variazioni di rendita conseguenti a ristrutturazioni, frazionamenti, etc.
- eventuale accatastamento di immobili rurali e eventuali denunce di successione.

 **CHI HA AVUTO VARIAZIONI NEGLI IMMOBILI (ACQUISTI, VENDITE, EREDITA', TRASFERIMENTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE, LOCAZIONI) DEVE COMUNICARCELO SUBITO.**

IMPORTANTE: L'AUTOCERTIFICAZIONE (O DICHIARAZIONE IMU)

Entro il **16 dicembre** in molti Comuni (es.: Bologna) occorre **presentare una Dichiarazione** allo scopo di giustificare l'applicazione di un'aliquota IMU più bassa di quella ordinaria (che per Bologna è il 10,6 %). Se è stata presentata questa autocertificazione già l'anno scorso, a Bologna per quest'anno bisogna comunicare solamente le eventuali variazioni intervenute. Altri Comuni invece la pretendono ogni anno ed anche a scadenze diverse.

I dati da indicare in tale dichiarazione sono, per il Comune di Bologna, i seguenti:

- ubicazione dell'immobile
- dati catastali (Foglio, numero e subalterno)
- motivo per cui si è pagata un'aliquota IMU diversa dall'ordinaria (es.: unita' immobiliare occupata da parenti a titolo gratuito, affittata a canone convenzionato L. 431/98, affittata come prima casa, ecc.)
- nome, cognome e codice fiscale del parente occupante l'immobile
- data di inizio e/o cessazione di tale stato dell'immobile.

Per effettuare l'autocertificazione occorre procurarsi l'apposito modulo, reperibile tramite Internet sul sito del Comune.

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Ripetiamo: questa dichiarazione non va presentata per le unità immobiliari assoggettate all'aliquota ordinaria del 10,6% ma solo per quegli immobili dove è stata applicata un'aliquota agevolata.

Deducibilità IMU – TASI dal reddito d'impresa/professionale

Ricordiamo alle imprese/professionisti che nel 2015 l'IMU pagata sugli immobili strumentali è deducibile dall'imponibile **Ires/Irpef per il 20%**, mentre è indeducibile dall'Irap.

La TASI invece è deducibile per il 100%.

ACCONTO IVA 88% - Scadenza 28.12.2015 (interessa Imprese e Professionisti)

Vi ricordiamo che entro il **28/12/2015**, essendo il 27 domenica, bisogna versare come tutti gli anni l'acconto IVA relativo al mese di dicembre 2015 ovvero, per i contribuenti trimestrali, al IV° trimestre 2015. Il pagamento può avvenire solo in via **telematica** attraverso i servizi di home banking ovvero Entratel o Fisconline, con le avvertenze per gli F24 sopra citate. Ci sono al solito tre metodi alternativi di calcolo dell'acconto: lo storico, il previsionale e l'analitico. Si può scegliere il più conveniente fra i tre, ricordando che non si è tenuti all'acconto IVA se non figurano almeno **103,29** euro da versare.

Secondo il **metodo storico** l'acconto da pagare è commisurato a quanto pagato lo scorso anno per lo stesso periodo ed è pari all'**88%** dell'I.V.A. complessivamente versata (acconto più saldo) per il mese di dicembre 2014 (o per il IV° trimestre 2014). Naturalmente chi l'anno scorso per quel periodo era a credito, nulla deve oggi come acconto 2015, anche se quest'anno dovesse chiudere a debito. L'importo da considerare per effettuare il calcolo dell'88% è quello risultante dalla dichiarazione Unico 2015 o dalla dichiarazione annuale IVA per il 2014, da controllare con la liquidazione annotata sull'apposito registro:

a) per i contribuenti mensili al quadro VH, rigo VH 12 (colonna a debito);

b) per i contribuenti trimestrali al quadro VL, rigo VL32 (Iva dovuta) + l'acconto 2014 risultante dal rigo VH13, (ovvero se ha chiuso il 2014 a credito VH13 - VL33), avendo cura di non considerare gli interessi.

L'eventuale adeguamento agli Studi di settore effettuato non influenza l'acconto IVA.

Seguendo invece il **metodo previsionale** si ha la possibilità di versare un acconto inferiore commisurato all'88% dell'IVA che si prevede dovuta per lo stesso periodo 2015; ovviamente, chi prevede di chiudere il periodo con un credito Iva non verserà l'acconto anche se per lo stesso periodo 2014 fosse stato a debito.

Seguendo il terzo metodo, detto **analitico**, si ha la possibilità di versare il **100%** dell'Iva dovuta per l'ultimo periodo fino al 20/12/2015, comprendendo tutte le operazioni effettuate (cioè DDT emessi) e le fatture d'acquisto registrate entro tale data. In quest'ultimo caso la liquidazione straordinaria al 20.12 ed il versamento vanno annotati sui registri Iva.

Sono obbligati al versamento dell'acconto anche i Rappresentanti Fiscali di società estere.

Sono esonerati dal versamento dell'acconto i contribuenti che risultavano a credito nell'analogo periodo 2014, coloro che avendo iniziato l'attività nel 2015 non hanno un periodo 2014 cui riferirsi per il calcolo dell'88%, nonché coloro che hanno cessato l'attività nel 2015 prima dell'inizio dell'ultimo periodo (mese di dicembre ovvero IV trimestre). Sono esonerati anche i contribuenti "minimi" e "ex minimi" ora in regime semplificato.

Particolari modalità di calcolo sono previste per i contribuenti che erano trimestrali nel 2014 e sono mensili nel 2015, o viceversa. In questi casi è bene rivolgersi allo Studio.

Versamenti

I versamenti vanno eseguiti a mezzo delega Mod. F24 indicando come anno il 2015 e con i seguenti codici tributo:

↳ contribuenti mensili: cod. **6013**

↳ contribuenti trimestrali (i quali NON devono aggiungere l'interesse 1%): cod. **6035**

Il mancato versamento dell'acconto è sanzionato con la soprattassa del 30%, salvo effettuare il c.d. ravvedimento operoso per usufruire della sanzione ridotta (0,2% per ogni giorno di ritardo fino a 15 giorni, 3% se entro 30 giorni, 3,75% oltre), da versare separatamente col codice tributo **8904**, oltre agli interessi legali 1% codice **1991**. L'acconto Iva è compensabile con gli eventuali crediti d'imposta e contributi risultanti da Unico 2015 o con altri crediti d'imposta con le avvertenze sopra viste, in tal caso occorre comunque presentare il Mod. F24 anche se avesse saldo zero.

IMPRESE: Stampe dei registri contabili

Il termine per la stampa dei registri fiscali (es.: il libro giornale, il libro Inventari, i Registri Iva) e' stato fissato entro tre mesi dalla scadenza della presentazione della Dichiarazione dei redditi (30 settembre 2015). Ciò in concreto significa che, relativamente alle stampe dei registri contabili relativi al 2014 tenuti con sistemi elettronici, l'adempimento deve essere effettuato entro tre mesi dal 30 settembre 2015, quindi **entro il 31.12.2015**.

La tenuta dei registri è considerata regolare al verificarsi delle due seguenti condizioni:

- al momento dell'eventuale controllo, i libri risultino aggiornati ai 60 giorni sugli appositi supporti elettronici (disco rigido del PC);
- in sede di ispezione o controllo, i libri siano stampati simultaneamente alla richiesta in tal senso formulata dagli organi verificatori competenti ed in loro presenza.

L'unica eccezione riguarda la stampa del **Registro dei beni ammortizzabili** la cui scadenza coincide con quella di presentazione di Unico 2015, ossia il **30.9.2015**.

Per quanto riguarda le modalità operative di stampa, in seguito al venir meno dell'obbligo di bollatura e vidimazione iniziale, la numerazione dei registri deve essere effettuata direttamente dal contribuente in modo progressivo per anno, con indicazione dell'anno a cui si riferisce la contabilità, con la modalità 1/2015, 2/2015, ecc; se i registri sono a fogli mobili, occorre che ciascuna pagina sia intestata al soggetto utilizzatore. Ricordarsi di applicare una marca da bollo da € 16 ogni 100 pagine (2 marche per Ditte individuali e Soc. di persone).

Bonus fiscali 50% e 65% per ristrutturazioni probabilmente prorogati al 2016

Pare proprio che anche nel 2016 i contribuenti avranno la possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali per effettuare interventi di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico sui propri immobili. L'agevolazione continuerà ad operare nell'attuale misura potenziata, pari cioè al 50% dei costi sostenuti per le ristrutturazioni spalmate in 10 anni, col limite di spesa di € 96.000, e al 65% per gli interventi di risparmio energetico. Confermato pure il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza nel limite di spesa di € 10.000 ed eliminata la comunicazione per i lavori eseguiti a cavallo dell'anno.

Ricordiamo che su tutti gli interventi, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che di restauro e ristrutturazione edilizia e urbanistica, di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) della L. 380/2001, effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, l'aliquota Iva applicabile e' del **10%**. Uniche eccezioni le semplici cessioni di beni effettuati da soggetti diversi da quelli che eseguono gli interventi e le cessioni dei c.d. "beni significativi" (ascensori e montacarichi; infissi interni ed esterni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; sanitari e rubinetteria da bagno; impianti di sicurezza) per i quali l'aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della manodopera.

Riduzione del canone di locazione: no bollo e registro

Ricordiamo che è stata stabilita l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo per la registrazione di atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso. In teoria la registrazione non sarebbe obbligatoria, ma il Fisco la pretende ugualmente, pena il non riconoscimento del minor canone percepito.

APE – Attestato di Prestazione Energetica degli immobili

Vi ricordiamo che e' obbligatorio, nei contratti di locazione o comodato di singole unita' immobiliari, inserire una frase del tipo **"il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'APE sulla prestazione energetica dell'immobile"**. Non e' obbligatoria l'allegazione, come invece lo e' nel caso di compravendite immobiliari o locazioni di interi stabili. Per questa mancanza la sanzione va da 1.000 a 4.000 euro.

Anticipazioni sulla manovra governativa in corso: Superammortamenti al 140%

La Legge di stabilita' 2016 prevede un'agevolazione fiscale interessante consistente in un **maxi ammortamento del 140%** del costo del bene. La legge ad oggi non e' ancora definitiva per cui occorrerà aspettare il testo definitivo ma, essendo la decorrenza iniziale fissata al 15 ottobre 2015, riteniamo opportuno darvene cenno affinché possiate programmare, ed eventualmente anticipare, gli investimenti.

Risparmio fiscale

Il beneficio riguarda Irpef e Ires, **non l'Irap**.

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Cosa prevede la norma

La norma prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, i soggetti titolari di reddito d'impresa e i soggetti esercenti arti e professioni i quali, **dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016**, effettuano investimenti in beni materiali strumentali **nuovi**, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili.

In pratica se il costo d'acquisto di un bene strumentale nuovo è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell'ammortamento fiscale sarà pari a 140. Questo maggior ammortamento costituisce in definitiva un bonus fiscale per i contribuenti pari all'11% del costo del bene (il 27,5% di 40).

Facciamo un esempio.

Ipotizziamo di acquistare un bene a 100, soggetto al 10% di aliquota d'ammortamento.

Il primo anno l'aliquota si dimezza per cui l'ammortamento sarà pari al 5% (ad eccezione dei professionisti per i quali l'aliquota non si dimezza).

In contabilità nulla cambia: iscriveremo il bene nell'Attivo al costo di 100, stanzieremo una quota d'ammortamento pari a 5, avremo un Fondo ammortamento pari a 5. Sarà solo in sede di Dichiarazione mod. Unico che effettueremo una **variazione in diminuzione** (superammortamento) pari al 40% di 5, cioè 2, in deroga al principio della previa imputazione a c/economico. In totale dedurremo fiscalmente una quota d'ammortamento pari a 7.

Per gli anni successivi la quota di ammortamento sarà pari a 10, incrementata di ulteriori 4 sotto forma di variazione in diminuzione, per un totale di 14 e fino al termine del processo di ammortamento.

Per il momento si consiglia di tenere un prospetto in Excel per seguire questo superammortamento, utile in caso di verifica, integrativo del Registro cespiti ammortizzabili in quanto in quest'ultimo non apparirà il superammortamento.

Il criterio della consegna

I superammortamenti al 140% agevoleranno anche gli investimenti avviati prima del 15 ottobre 2015, purché la consegna o la spedizione avvengano a partire da questa data. Quindi ciò che conta è che la consegna del bene sia avvenuta **a partire dal 15.10.2015**, anche in presenza di acconti anteriori, e a tal fine dovrebbero valere i criteri generali del TUIR e, pertanto, la data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o di altro diritto reale).

Beni agevolati

Sono agevolati i **beni strumentali nuovi** (o mai usati) acquisiti **anche tramite leasing**.

L'inciso "mai usati" comprende i beni acquistati non dal produttore ma da un terzo, che rimangono agevolati se mai usati prima. Quindi anche l'auto acquistata a Km 0 dovrebbe essere agevolata, trattandosi comunque di un bene mai usato.

Il beneficio riguarda, oltre naturalmente gli autocarri, anche le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori, tenendo tuttavia conto delle limitazioni previste dall'art. 164 Tuir (quota fiscalmente deducibile del 20%, o 70% se affidata a dipendenti, limite di costo fiscalmente ammesso, ecc.).

Ad esempio, il limite del costo fiscale delle auto (18.076 euro) è incrementato nella stessa misura del 40% e, quindi, è **innalzato a 25.306 euro**. L'incremento del limite non riguarda le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per le quali il limite non esiste.

Resta invece immutata la **percentuale di deducibilità del 20% ovvero del 70%** per le imprese e professionisti e dell'80% per agenti e rappresentanti.

Nel caso di leasing l'agevolazione si applica sulla quota capitale inclusa nel canone. Nessuna agevolazione per i noleggi a lungo termine.

Facciamo qualche esempio riferito alle autovetture, in quanto i calcoli sono più difficili.

- 1) Acquisto di un'autovettura generica; costo, compreso il 60% di Iva non detraibile **€ 20.000**. Percentuale di ammortamento 25%.

Fino a ieri: ammortamento civilistico 25% = € 5.000, fiscale € (18.076 x 25% x 20%) = € 904 (arrotondato).

Oggi: ammortamento civilistico identico; fiscale € (18.076 + 40%) = € 25.306 x 25% x 20% = € 1.265.

Stesso caso ma con auto affidata a dipendente.

Fino a ieri: ammortamento civilistico 25% = € 5.000, fiscale € 20.000 x 25% x 70% = € 3.500.

Oggi: ammortamento civilistico identico; fiscale € (20.000 + 40%) = € 28.000 x 25% x 70% = € 4.900.

- 2) Acquisto di un'autovettura generica; costo, compreso il 60% di Iva non detraibile **€ 15.000**. Percentuale di ammortamento 25%.

Fino a ieri: ammortamento civilistico 25% = € 3.750, fiscale € (15.000 x 25% x 20%) = € 750.

Oggi: ammortamento civilistico identico; fiscale € (15.000 + 40%) = € 21.000 x 25% x 20% = € 1.050.

Stesso caso ma con auto affidata a dipendente.

Fino a ieri: ammortamento civilistico 25% = € 3.750, fiscale € 15.000 x 25% x 70% = € 2.625.

Oggi: ammortamento civilistico identico; fiscale € (15.000 + 40%) = € 21.000 x 25% x 70% = € 3.675.

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

- 3) Acquisto di un'autovettura generica; costo, compreso il 60% di Iva non detraibile € **30.000**. Percentuale di ammortamento 25%.

Fino a ieri: ammortamento civilistico 25% = € 7.500, fiscale € (18.076 x 25% x 20%) = € 904 (arrotondato).

Oggi: ammortamento civilistico identico; fiscale € (18.076 + 40%) = € 25.306 x 25% x 20% = € 1.265.

Stesso caso ma con auto affidata a dipendente.

Fino a ieri: ammortamento civilistico 25% = € 7.500, fiscale € 30.000 x 25% x 70% = € 5.250.

Oggi: ammortamento civilistico identico; fiscale € (30.000 + 40%) = € 42.000 x 25% x 70% = € 7.350.

Per agenti e rappresentanti occorre ricordare che il limite di ammortamento auto, escludendo l'Iva che normalmente si deduce al 100%, era di € 25.823, aumentato del 40% passa ad € 36.152 e la quota di ammortamento fiscalmente deducibile e' pari all'80%.

Beni esclusi dall'agevolazione

L'agevolazione esclude i **fabbricati e le costruzioni**, gli aerei, i beni con **coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%** (silos, serbatoi, ecc.), i **beni immateriali e i beni usati**.

La vendita anticipata annulla l'agevolazione

I beni **non dovranno essere venduti prima della fine del periodo di ammortamento**.

In caso di cessione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento bisogna restituire al Fisco il bonus ricevuto, per cui nel determinare la plusvalenza/minusvalenza, ferme restando le quote di superammortamento già dedotte, occorrerà operare una rettifica per i maggiori ammortamenti fiscali dedotti come se questo bonus non fosse esistito. In pratica si tassano i maggiori ammortamenti dedotti sotto forma di maggiore plusvalenza (o minore minusvalenza).

Anticipazioni sulla manovra governativa in corso: assegnazione agevolata di beni ai soci

La legge di stabilità all'esame delle Camere prevede un'ulteriore agevolazione, e cioè la possibilità di assegnare in via agevolata ai soci gli immobili. Particolarmente interessate possono essere le società immobiliari.

Nell'attuale testo essa consente di assegnare ai soci, dal 1° gennaio al 30 settembre 2016, gli immobili non strumentali per destinazione (ovvero di trasformare la società in società semplice). L'agevolazione consiste nel calcolo della plusvalenza dove si determina il valore normale, da confrontare con il costo fiscalmente riconosciuto, non utilizzando il prezzo di mercato, ma il valore catastale, spesso inferiore al prezzo di mercato; inoltre l'imposta da pagare non è l'Irpef, l'Ires, o l'Irap, ma è l'imposta sostitutiva **dell'8%**, ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione. Infine è previsto il dimezzamento dell'eventuale imposta di registro proporzionale e l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa nel caso in cui l'imposta di registro sia proporzionale.

Attualmente non è prevista nessuna agevolazione per l'Iva.

Analogamente ad altri provvedimenti di assegnazione agevolata, è altresì prevista un'imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate, pari al 13%.

Sempre sotto il profilo delle imposte sui redditi, una importante agevolazione riguarda i soci assegnatari ai quali non si applica l'art. 47 del TUIR: il valore normale del bene assegnato, in altre parole, non rappresenta un utile in natura; è comunque previsto che tale valore normale riduca il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta dal socio.

Ritorniamo sull'argomento non appena la Legge sarà approvata in via definitiva.

Un'altra anticipazione: credito d'imposta 50% per bonifiche amianto 2016

Nel Ddl Collegato ambientale è stato approvato un emendamento che prevede un **credito di imposta del 50%** delle spese sostenute nel 2016 per interventi di **bonifica dell'amianto** anche su beni e strutture produttive, quindi anche su capannoni. Il credito di imposta non si applicherà per investimenti di importo unitario inferiore a 20mila euro. L'importo del credito sarà ripartito in tre quote di pari importo da recuperare in sede di dichiarazione dei redditi. Il credito non concorre alla determinazione del reddito né dell'imponibile Irap. Modalità e termini di applicazione del beneficio, se sarà approvato, saranno definite da un successivo decreto del Governo.

